



Associazione  
CB Club "Il Marinaio"  
Via Stazione, n. 1, Rosta (TO)  
Tel. 339.2619852 Fax 011-9540038



# **Corso di Protezione Civile**

## **Prevenzione e Sicurezza negli Impianti Sportivi**

### **Titolo:**

**Essere volontario e collaborare per  
la buona riuscita degli eventi sportivi**

**Docenti:** (*Presidente CB Club Il Marinaio*)  
(*Delegato tecnico CB Club Il Marinaio*)

**Sergio Gialdi,**  
**arch. Alessandro Saccotelli**

# 1. Che cosa vuol dire essere volontario

## 1.1 Definizione di Volontario

*E' un cittadino che si dedica a servizi gratuiti, che in genere si organizza in associazioni*

“Il volontariato è **un'attività libera e gratuita** svolta per ragioni di solidarietà e di giustizia sociale. Può essere rivolta a persone in difficoltà, alla tutela della natura e degli animali, alla conservazione del patrimonio artistico e culturale.

Nasce dalla spontanea volontà dei cittadini di fronte a problemi non risolti (o non affrontati) dallo stato e dal mercato. Per questo motivo il volontariato si inserisce nel "terzo settore" insieme ad altre organizzazioni che non rispondono alle logiche del profitto o del diritto pubblico.

Il volontariato può essere prestato individualmente in modo più o meno episodico, o all'interno di una organizzazione strutturata che può garantire la formazione dei volontari, il loro coordinamento, la continuità dei servizi.” (fonte: Wikipedia)

## 1.2 Perché volontario?

- Perché l'uomo ne ha bisogno per essere persona, per sentirsi utile a qualcuno, per conoscere la varietà delle culture, delle problematiche e sentirsi parte della vita; perché abbiamo bisogno dell'altro che ci aiuta a cambiare noi stessi, perché abbiamo bisogno di riaffermare che siamo fatti per amare, che la vita è dono, che Dio ci ha voluti insieme perché emergesse l'amore solidale. *Il volontariato esprime la volontà di rompere la prigione dorata in cui questa società che esalta l'individualismo e il benessere ci ha rinchiuso e che non risponde alle inclinazioni profonde dell'uomo.*
- In verità il termine 'volontariato' non mi piace: è riduttivo rispetto all'amore e al dono di sé che dovrebbe contenere. Per me il volontariato non è né teoria sociale né elemosina, è il *bisogno di mettersi al servizio dell'altro per realizzare pienamente la propria umanità attraverso la gratuità del dono di sé.*
- Per noi gratuità non è solo non ricevere compensi, è soprattutto la riscoperta di aver bisogno di donarsi con il nostro tempo, le nostre capacità, la cultura, il denaro, etc. per giustizia e per amore, con il cuore e con la testa, con quella professionalità e competenza per sollevare il povero, per favorire la sua evoluzione e non semplicemente per soccorrere i suoi bisogni.
- *Il volontariato con la V maiuscola deve quindi educare ad uno stile di vita, perché anche l'impegno "minimo" sia l'inizio di un coinvolgimento per la vita, pur nella gradualità e nel rispetto delle proprie scelte personali.*
- *Gratuità poi non vuol dire "gratis". Dare tutto se stessi non si può confondere con il dare tutto gratis, atteggiamento che produce effetti deleteri sui più poveri: assistenzialismo, la dipendenza a vita ...Noi siamo una comunità ed è forza integrante del nostro metodo il vagliarci a vicenda, il sostenerci, entrando in una preparazione permanente che dura tutta la vita. Un volontariato efficace presuppone la capacità di organizzarsi e lavorare insieme, sia all'interno dei singoli gruppi, che tra gruppi, che con le istituzioni per poter affrontare situazioni sempre più difficili e complesse.*

- *Lavorare insieme vuol dire anche coinvolgere le istituzioni e collaborare con chi è ad esse preposto. In questa collaborazione con le istituzioni il nostro compito resta importantissimo: aiuta ad umanizzare una visione a volte burocratica dei problemi e a responsabilizzare le istituzioni sulla necessità di un loro specifico intervento.*
- *Poiché il nuovo ruolo del volontariato è proprio di avere acquisito un ruolo sociale e di essere diventato interlocutore autorevole delle istituzioni, è chiamato non solo a fasciare le ferite del povero, ma anche farsi voce del povero, di farsi carico delle sue istanze. E spesso qui incontriamo il limite delle nostre organizzazioni: in questa necessità di creare movimento di opinione su questioni di solidarietà, di giustizia, spesso ci accorgiamo di non essere preparati, di non essere uniti, di non essere sufficientemente aperti.*
- *L'uomo deve essere al centro delle preoccupazioni del volontariato: uomo da rispettare così com'è, uomo da elevare, uomo da scoprire nella sua individualità, nella sua cultura, tradizione, nel suo essere diverso da noi. Questa apertura all'uomo è indispensabile per superare pregiudizi, preconcetti, per stabilire un rapporto corretto basato sulla collaborazione e sulla fiducia. Se non abbiamo noi questa apertura come possiamo pretenderla da altri! Essere aperti all'uomo oggi vuol anche dire entrare in una mentalità di interdipendenza tra Paesi, tra Nord e Sud del Mondo, vuol dire anche imparare ad essere cittadini del mondo, a vivere la mondialità.*
- *Il volontario quindi deve necessariamente prepararsi bene e formarsi permanentemente, acquisire una professionalità nel settore che sceglie e contemporaneamente formarsi alle problematiche del mondo intero, interessandosi di ogni problema vicino o lontano che sia, perché i problemi richiedono di essere capiti prima ancora che essere affrontati. Il volontariato è uno strumento eccezionale per preparare uomini nuovi se quelli che lo svolgono diventano sempre più coerenti e credibili per poter trasmettere speranza e coinvolgere.*

## **2. La legislazione sul volontariato**

### **2.1 U'analisi delle diverse definizioni di volontariato nella legislazione italiana**

Alcuni provvedimenti legislativi hanno iniziato a trattare del volontariato prima ancora di attribuire ad esso un contenuto e un significato specifico. Valga per tutti l'esempio della legge 833/78 sulla riforma sanitaria che parla delle associazioni di volontariato senza dare alcuna indicazione.

Con il tempo sono state identificate, *con quattro leggi, quattro diverse figure di volontario* chiarire, tali leggi hanno portato notevole confusione, giacché, con la stessa denominazione di "volontario", hanno disciplinato soggetti con caratteristiche profondamente diverse fra loro.

Allo scopo di indicare al meglio le differenze intercorrenti fra i volontari indicati nelle richiamate quattro leggi, si ritiene opportuno identificare ciascun tipo di volontario, facendo ricorso a quattro elementi: il fine che il volontario è previsto debba conseguire; le attività che lo stesso deve svolgere per raggiungere tale fine; i modi con cui dette attività devono essere svolte; il rapporto economico che viene ad instaurarsi fra il volontario e l'organismo di appartenenza.

Per fare ciò, è il caso di parlare, in ordine cronologico, di ciascuna delle leggi citate.

### **2.2 Organizzazioni non governative**

Un primo provvedimento si ha con la legge 26 febbraio 1987, n. 49. (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).

Tale legge dispone che venga considerato volontario il cittadino italiano maggiorenne, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo.

Il fine da conseguire viene individuato nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionale.

Le attività devono essere dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione con organizzazioni non governative riconosciute idonee, nell'ambito di programmi riscontrati conformi alle finalità disposte dalla legge.

Per il modo è previsto che esso debba prescindere dal fine di lucro.

Per quanto riguarda il rapporto economico, occorre un impegno contrattuale di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, della durata di almeno due anni, nel quale deve essere inserito il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale da corrispondere al volontario.

Questo viene iscritto, a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonché, limitatamente alle prestazioni sanitarie, all'assicurazione per le malattie.

### **2.2 Organizzazioni di volontariato**

Un secondo intervento si ha con la legge 11 agosto 1991, n. 266. (Legge quadro sul volontariato).

Detta legge stabilisce che il volontario può seguire corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali in settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Esso può, inoltre, fruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'azienda o dell'amministrazione di appartenenza.

Il fine da conseguire è indicato

- nelle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali; è, inoltre, previsto l'esclusivo perseguimento del fine di solidarietà.

- Per quanto riguarda le attività, c'è soltanto l'indicazione che esse devono essere prestate tramite l'organizzazione di appartenenza.

Relativamente ai modi, viene precisato che la prestazione deve essere spontanea, personale e gratuita, senza fini di lucro anche indiretto.

Sul rapporto economico viene stabilito che il volontario non può essere retribuito in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Viene, inoltre, esclusa qualsiasi forma di rapporto di lavoro autonomo o subordinato e qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale tra il volontario e l'organizzazione di cui esso fa parte. Al volontario possono essere soltanto rimborsate, dall'organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla propria organizzazione.

Il volontario, che presta attività di volontariato, deve essere assicurato, dalla organizzazione di appartenenza, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

### **2.3 Cooperative sociali**

Una terza disciplina è dettata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381. (Disciplina delle cooperative sociali).

Tale legge, fra i soci, include anche quelli volontari i quali vanno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo di essi.

Il fine che è previsto debba essere e perseguito è l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le attività vengono individuate nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e nello svolgimento di altre attività quali quelle agricole, industriali, commerciali o di servizi.

Il modo viene stabilito nella sola gratuità delle prestazioni.

Per quanto riguarda il rapporto economico tra la cooperativa sociale e il volontariato, viene precisato che a questo non vengono applicati i contratti di lavoro subordinato o autonomo. Ad esso può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabilite dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Il socio volontario deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; non essendo, però, retribuito, l'importo della retribuzione, da prendere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative deve essere determinato, deve essere determinato dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociali

### **2.4 Le associazioni di protezione civile**

Gli ultimi provvedimenti legislativi riguardano la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile) ed il suo regolamento di attuazione D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613. (Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile).

La legge dispone che, con decreto del Presidente della Repubblica, si provveda a definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge-quadro sul volontariato.

Il fine delle associazioni di protezione civile è quello di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi.

Le attività vengono individuate nella previsione e nella prevenzione delle varie ipotesi di rischio, nel soccorso delle popolazioni sinistrate ed in ogni altra attività necessaria ed indifferibile, diretta a superare l'emergenza connessa ad eventi naturali o dipendenti dall'attività dell'uomo.

Circa le modalità con cui vanno prestate tali attività, dette associazioni debbono coordinarsi con le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli

enti pubblici nazionali e territoriali e con ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

Relativamente al rapporto economico, è da rilevare che, a favore del volontario aderente alle associazioni di protezione civile, impiegato in attività, opportunamente autorizzate, di soccorso e di assistenza in occasione di pubbliche calamità, sono previste una serie di agevolazioni.

Entro i limiti delle disponibilità di bilancio e relativamente al periodo di effettivo impiego, che il datore di lavoro è tenuto a consentire per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno, viene stabilito:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa prevista per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato.

Qualora si tratti di attività di simulazione, di emergenza e di formazione teorico-pratica, opportunamente autorizzate, i suddetti benefici si applicano per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno.

Al datore di lavoro, pubblico o privato, del volontario, che ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

## **2.5 Considerazioni**

E dunque possibile individuare quattro diverse tipologie di volontariato.

- 1) Nella prima possono essere fatte rientrare le associazioni di protezione civile per i cui componenti:
  - E' previsto il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale goduto;
  - Non è prevista l'assenza del fine di lucro.
- 2) Nella seconda è possibile ricomprendere le Ong per i cui componenti è prevista:
  - la corresponsione della retribuzione;
  - l'assenza del fine di lucro.
- 3) Della terza possono far parte le cooperative sociali per i cui soci volontari:
  - è prevista la gratuità delle prestazioni;
  - non è prevista l'assenza del fine di lucro.
- 4) Alla quarta possono appartenere le organizzazioni di volontariato per i cui aderenti è previsto:
  - la gratuità delle prestazioni;
  - l'assenza del fine di lucro anche indiretto.

### 3. Cenni sulla Protezione Civile

#### 3.1 Chi è un volontario di Protezione Civile

Il **volontariato di Protezione civile**, divenuto negli ultimi anni un **fenomeno nazionale** che ha assunto caratteri di partecipazione e di organizzazione particolarmente significativi, è fenomeno nato sotto la spinta delle grandi emergenze verificatesi in Italia a partire dall'alluvione di Firenze del 1966 fino ai terremoti del Friuli e dell'Irpinia. In occasione di questi eventi si verificò, per la prima volta nel dopo guerra, *una grande mobilitazione spontanea di cittadini di ogni età e condizione*, affluiti a migliaia da ogni parte del paese nelle zone disastrose per mettersi a disposizione e "**dare una mano**". Si scoprì in quelle occasioni che ciò che mancava non era la solidarietà della gente, bensì un sistema pubblico organizzato che sapesse impiegarla e valorizzarla. In tal senso, si mossero le accuse del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, il quale, proprio in occasione del terremoto dell'Irpinia, denunciò, rivolgendosi alla Nazione, l'irresponsabilità, l'inerzia, i ritardi di una Pubblica Amministrazione disorganizzata ed incapace di portare soccorsi con l'immediatezza che quella sciagura richiedeva. Lo stesso **Presidente** rivolgeva un appello agli italiani, con queste parole: "Voglio rivolgere anche a voi Italiane e Italiani un appello, senza retorica, che sorge dal mio cuore..., qui non c'entra la politica, qui c'entra la solidarietà umana, tutti gli Italiani e le Italiane devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi fratelli colpiti da questa sciagura". Da allora è iniziata l'**ascesa del volontariato** di Protezione civile, *espressione di una moderna coscienza collettiva del dovere di solidarietà, nella quale confluiscono spinte di natura religiosa e laica, unite dal comune senso dell'urgenza di soccorrere chi ha bisogno e di affermare, nella più ampia condivisione dei disagi e delle fatiche, il diritto di essere soccorso con la professionalità di cui ciascun volontario è portatore e con l'amore che tutti i volontari dimostrano scegliendo, spontaneamente e gratuitamente di correre in aiuto di chiunque abbia bisogno di loro*. Negli ultimi dieci anni, una illuminata legislazione ha riconosciuto il valore del volontariato associato (legge quadro 266/91), come espressione di solidarietà, partecipazione e pluralismo, incoraggiandone e sostenendone sia la cultura che lo sviluppo organizzativo. Quando nel **1992** fu istituito, con la legge 225/92, il **Servizio Nazionale della Protezione civile**, anche alle organizzazioni di volontariato è stato espressamente riconosciuto il ruolo di "struttura operativa nazionale", parte integrante del sistema pubblico, alla stregua delle altre componenti istituzionali, come il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo forestale dello Stato, ecc. La crescita del volontariato di Protezione civile è in continua, salutare espansione su tutto il territorio nazionale. La forte apertura innovativa del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e l'attenzione sistematica a ridurre al minimo le "barriere" burocratiche tra volontariato e Stato centrale, fatta anche di quotidiane e coraggiose scelte amministrative, ha contribuito al nascere di una identità nazionale del volontariato di Protezione civile, che si è rivelata di fondamentale importanza nelle gravi emergenze degli ultimi anni, e che si tende ora a ricondurre e ricreare, anche a seguito delle riforme sul decentramento amministrativo (D. Lgv. 112/98), in seno alle autonomie locali (Regioni, Province e Comuni). L'obiettivo condiviso con le Associazioni di volontariato di Protezione civile è di creare in ogni territorio un servizio di pronta risposta alle esigenze della Protezione civile, in grado di operare integrandosi, se del caso, con gli altri livelli di intervento previsti nell'organizzazione del sistema nazionale della Protezione civile (sussidiarietà verticale), valorizzando al massimo le forze della cittadinanza attiva ed organizzata presente in ogni comune d'Italia (sussidiarietà orizzontale), in piena integrazione con le forze istituzionali presenti sul territorio. Le organizzazioni di volontariato che intendono collaborare nel sistema pubblico di Protezione civile, si iscrivono in appositi albi o registri, regionali e nazionali. Al momento, nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione civile sono iscritte circa **duemila cinquecento organizzazioni** (tra le quali i cosiddetti "gruppi comunali" sorti in alcune regioni italiane), per un totale di oltre **un milione e trecentomila volontari** disponibili. Di essi, circa sessantamila sono pronti ad intervenire nell'arco di pochi minuti sul proprio territorio, mentre circa

trecentomila sono pronti ad intervenire nell'arco di qualche ora. Si tratta di associazioni a carattere nazionale e di associazioni locali, queste ultime tra di loro coordinate sul territorio di comuni, province e regioni, in modo da formare, in caso di necessità, un'unica struttura di facile e rapida chiamata per gli interventi. Più è alto il livello organizzativo delle associazioni, più solide sono la loro efficacia e la loro autonomia. *All'interno delle organizzazioni di volontariato esistono tutte le professionalità della società moderna, insieme a tutti i mestieri; questo mix costituisce una risorsa, sia in termini numerici che qualitativi, fondamentale soprattutto nelle grandi emergenze, quando il successo degli interventi dipende dal contributo di molte diverse specializzazioni (dai medici agli ingegneri, dagli infermieri agli elettricisti, dai cuochi a i falegnami).* Alcune organizzazioni hanno scelto la strada di una specifica alta specializzazione, quali i gruppi di cinofili e subacquei, i gruppi di radioamatori, gli speleologi, il volontariato per l'antincendio boschivo. Sebbene l'opera del volontariato sia assolutamente **gratuita**, il legislatore ha provveduto a tutelare i volontari lavoratori: in caso di impiego nelle attività di Protezione civile essi non perdono la giornata, che viene rimborsata dallo Stato al datore di lavoro, pubblico e privato. Il ruolo insostituibile assunto oggi dal volontariato di Protezione civile, nel suo ruolo di custode naturale di ciascun territorio e forza civile di tutela e protezione di ciascuna comunità, merita non solo un pieno riconoscimento, ma anche un crescente sostegno pubblico per le dotazioni di mezzi, di materiali, di attrezzature, di formazione, preparazione e aggiornamento, tanto necessarie per l'ottimale utilizzo delle energie che vengono offerte in aiuto della collettività.

- *Si pensa spesso che la Protezione Civile si limiti ad intervenire in caso di disastri e calamità per portare soccorso. Non è solo così, infatti la gran parte delle attività è destinata alle operazioni di previsione e prevenzione. La legge 225/92 prevede espressamente che le competenze della Protezione Civile si articolino in maniera complessa non solo nella semplice “gestione del post-emergenza”, ma in una serie integrata di attività che coprono tutte le fasi del “prima e del dopo”, secondo i quattro versanti della **Previsione** – **Prevenzione** – **Soccorso** – **Ripristino**, a livello nazionale e in particolare nel territorio dove le associazioni sono localizzate.*
- *Quando non sono fortunatamente necessari interventi di soccorso, la previsione e la prevenzione del rischio sono tra le attività più importanti che da venticinque anni e con importanti successi, svolge, sul proprio territorio, l'associazione di Protezione Civile CB Club “Il Marinaio”, grazie alla collaborazione di volontari professionisti e non che mettono a disposizione della collettività quotidianamente le loro capacità e conoscenze.*

## 4. Volontario negli impianti sportivi

### 4.1 Perché aiutare le organizzazioni negli impianti sportivi

All'interno degli impianti sportivi non sempre è possibile la presenza delle forze dell'ordine, e quando queste sono presenti, il loro numero non è mai sufficiente rispetto al numero degli spettatori (visto i problemi di sicurezza che gravano nell'attuale società italiana lasciamo che le forze dell'ordine si occupino di altri tipi di problemi).

Per sopperire a questo problema e per dare un buon servizio agli spettatori e agli atleti, negli impianti sportivi è sufficiente la presenza di organizzazioni di volontariato, riconosciute e registrate dagli enti pubblici, costituite da persone, che grazie *al loro senso di appartenenza alla civiltà*, decidono di dedicare una piccola parte del loro tempo ad attività gratuite per lo sport.

I compiti dei volontari, all'interno degli impianti sportivi sono molteplici e tutti molto importanti per lo svolgimento regolare dell'evento sportivo, tra cui in particolare i seguenti:

- per aiutare l'accessibilità degli spettatori negli impianti (evitare affollamenti pericolosi nei parcheggi e nelle strade adiacenti l'impianto, aiutare disabili, dare indicazioni utili sulla manifestazione, ecc.);
- per attività di primo soccorso (non sempre è disponibile l'immediato soccorso di un medico...si possono salvare vite umane);
- per aiutare nell'evacuazione degli impianti in caso di emergenza (incendi, terremoti, ecc.);
- per calmare gli animi di alcuni spettatori più agitati che possono rilevarsi pericolosi per la loro sicurezza e per quella dell'evento.

Per poter realizzare tutte queste attività, che precedentemente abbiamo elencato, spesso però non è solo sufficiente la sola presenza di persone con tanta buona volontà e passione nel volontariato ma è necessario che le stesse persone siano affiancate da persone esperte (come i volontari della Protezione Civile, corpo riconosciuto dalla legge al pari degli altri corpi delle forze dell'ordine) e soprattutto che siano formate, perché è solo attraverso la formazione che si può fare prevenzione e un soccorso adeguato al tipo di emergenze che si possono verificare.

Aiutare le organizzazioni sportive vuol dire anche *“portare a buon fine lo svolgimento di un evento sportivo”*. Ciò può avere un importantissimo duplice significato:

- rafforzare le capacità dell'organizzazione sportiva (poiché acquisisce nel tempo esperienze e capacità che le possono anche permettere di organizzare eventi di grandi dimensioni e di natura internazionale);
- migliorare l'immagine della città dove avvengono le manifestazioni sportive (promuovere a livello sovralocale e internazionale know how della città, con ricadute anche di tipo economico – sociale).

In un evento sportivo, quindi, non ci sono solo atleti vincitori all'interno di un campo sportivo ma anche altri vincitori che sono parte complementare delle manifestazioni sportive. Per questo motivo noi proponiamo per i volontari degli impianti sportivi il seguente motto:

**“volontari negli impianti sportivi...  
...atleti vincitori della vita”**